

Diocesi italiane e servizio in Italia dei presbiteri diocesani non italiani

SUGGERIMENTI PER L'ACCOGLIENZA E INDICAZIONI PER COMPILARE LE CONVENZIONI

1. Criteri generali

La compilazione delle Convenzioni non costituisce un semplice atto formale di regolarizzazione della presenza di un presbitero non italiano nelle attività pastorali della diocesi che lo accoglie, ma esprime e rende concreto il progetto di cooperazione tra due Chiese.

A questo riguardo:

- la decisione dell'accoglienza, sulla base di chiare motivazioni di carattere pastorale e di valutazione della persona, spetta unicamente al Vescovo o a chi egli ha delegato per questa funzione (Vicario generale, Vicario per il Clero, ecc.), così come tutte le determinazioni successive riguardanti il ministero affidato, l'accompagnamento da parte di altri presbiteri, l'integrazione nel presbiterio diocesano, la vigilanza e la verifica sul ministero svolto;
- vanno valutate con attenzione le richieste dei Vescovi che inviano, verificando che ci sia chiarezza sulle ragioni dell'invio e che non si tratti solo della risposta a insistenze o opportunità di carattere privato da una o dall'altra parte;
- non dovrebbe mancare anche nella Chiesa di origine una riflessione che predisponga il miglior successo dell'esperienza, evitando di procedere superficialmente e stabilendo fin dall'inizio il momento del rientro del presbitero nelle diocesi di appartenenza;
- circa la comunità dove svolgere servizio, l'ideale sarebbe che la scelta non dipendesse solo dal bisogno pastorale, ma dalla individuazione di un sacerdote italiano idoneo ad accompagnare il presbitero sia nella vita pastorale, sia nell'approfondimento della spiritualità sacerdotale;
- l'Ufficio/Centro Missionario Diocesano può mettere a disposizione del Vescovo la sua competenza specifica sia per collaborare nell'accompagnamento dei presbiteri non italiani, sia per valorizzarne la presenza nell'ottica della cooperazione missionaria e dello scambio tra Chiese.

Pertanto la compilazione delle Convenzione deve essere seguita con cura, il testo letto con attenzione da tutte le parti interessate, gli allegati predisposti per tempo e nella loro totalità.

L'iter qui presentato riguarda esclusivamente i presbiteri incardinati in diocesi non italiane; non riguarda invece i presbiteri appartenenti a Istituti di vita consacrata, di norma presenti in Italia all'interno delle rispettive comunità.

2. Quale Convenzione predisporre

La diversa situazione di ogni presbitero indica quale sia la Convenzione da predisporre:

- a. se il presbitero è impegnato **a tempo pieno nel servizio pastorale e non ha impegni di studio** (incluso il dottorato), si procederà a compilare la *Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti dai territori di missione* (o nel caso di altri Paesi l'analoga *Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti dai territori non di missione*);
- b. tali *Convenzioni* devono essere utilizzate anche nel caso in cui il presbitero svolga un **servizio alle "comunità etniche" sotto la competenza della Fondazione Migrantes e non abbia impegni di studio** (incluso il dottorato);
- c. se il presbitero **ha in atto impegni di studio (incluso il periodo di preparazione al dottorato)** occorrerà compilare la *Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti dai territori di missione per motivi di studio* (o nel caso di altri Paesi l'analoga *Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani in stato di necessità provenienti da territori non di missione per motivi di studio*);
- d. se il presbitero è stato **costretto a lasciare il proprio paese per gravi motivi** (è un profugo o rifugiato politico) è opportuno stipulare l'*Atto di accoglienza dei presbiteri diocesani provenienti dai territori di missione costretti a lasciare il proprio paese per gravi motivi e incaricati di servizi pastorali in Italia*;
- e. in tutti i casi di **rinnovo della Convenzione per il servizio nella medesima diocesi** è necessario compilare il corrispondente *Modulo semplificato di rinnovo*;
- f. nel caso di **rinnovo per trasferimento in altra diocesi italiana** è necessario ripresentare l'intera documentazione.

3. Indicazioni per la presentazione delle Convenzioni all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese

- a. *Per tutti i presbiteri*
 - La documentazione richiesta (cioè gli *Allegati* posti in calce a ogni singola Convenzione) è parte integrante della Convenzione e deve essere trasmessa in originale, insieme alla copia della Convenzione destinata all'Ufficio.
 - Particolare rilievo ha la documentazione richiesta al Vescovo inviante:
 - la richiesta di invio alla diocesi italiana;
 - il *curriculum vitae* del presbitero;
 - il *celebret* (cfr can. 903 CJC);
 - la dichiarazione di buona condotta.
 - Si ricorda che i presbiteri interessati devono acquisire i documenti necessari per la loro permanenza in Italia a termini di legge.
- b. *Per i presbiteri a tempo pieno in cooperazione missionaria*

- Alla richiesta del Vescovo che invia va aggiunta l'approvazione del Nunzio Apostolico del paese di origine.
 - Il presbitero interessato deve:
 - dichiarare il proprio consenso a prestare servizio nella diocesi di accoglienza;
 - produrre un certificato medico.
 - L'approvazione delle Convenzioni è subordinata alla formazione specifica – di carattere pastorale e non solo linguistico – effettuata dall'interessato presso il CUM di Verona, che rilascia apposito certificato. Un diverso iter di formazione, adeguatamente motivato e certificato, potrà essere accettato in seguito a verifica da parte dell'Ufficio Nazionale.
- c. *Per i presbiteri a tempo pieno in servizio a migranti o a comunità etniche*
- Alla richiesta del Vescovo che invia va aggiunta l'approvazione del Nunzio Apostolico del paese di origine.
 - Il presbitero interessato deve dichiarare il proprio consenso a prestare servizio nella diocesi di accoglienza.
 - L'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria istruisce la pratica in collaborazione con la Fondazione *Migrantes*.
 - L'approvazione delle Convenzioni è subordinata alla formazione richiesta e certificata dalla Fondazione *Migrantes*, che cura la formazione stessa e l'accompagnamento dei presbiteri.
- d. *Per i presbiteri accolti "per motivi di studio"*
- La presenza "per motivi di studio" esige l'oggettiva prevalenza del tempo dedicato allo studio (frequenza alle lezioni, consultazione di testi, superamento degli esami, stesura della tesi, ecc.) rispetto a quello dedicato al servizio pastorale. Spetta ai responsabili vigilare saggiamente su tale equilibrio.
 - La Convenzione "per motivi di studio" è ammessa per il conseguimento di un solo titolo accademico, sino al grado del dottorato.
 - La richiesta del Vescovo inviante deve essere corredata dalle notizie utili a identificare il percorso: Università (o altro Istituto) prescelta, materia di studio, titolo da conseguire, durata prevista degli studi.
 - Per l'approvazione della Convenzione è necessario fornire, secondo i casi, un attestato di iscrizione o preiscrizione e/o frequenza all'Università.
- e. *In caso di rinnovo:*
- Al *Modulo semplificato* previsto per ogni fattispecie di Convenzione va allegata la nuova richiesta scritta del vescovo inviante, che motivi il prolungamento del servizio.
- f. *Rientri anticipati o definitivi, trasferimenti, altre variazioni:*
- Si chiede alla diocesi di informare tempestivamente l'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese di ogni modifica (incarico pastorale, indirizzo, trasferimento, rientro ecc.) riguardante i presbiteri in questione.

4. Sostentamento dei presbiteri non italiani in regime convenzionale

a. *Per i presbiteri a tempo pieno in cooperazione missionaria o servizio migranti*

- I titolari della *Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti dai territori di missione* o della *Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti dai territori non di missione*, come pure quelli accolti per gravi motivi, hanno titolo per essere inseriti nel sistema di sostentamento del clero e ricevono un trattamento economico equiparato a quello dei presbiteri diocesani italiani in servizio pastorale a tempo pieno.
- Spetta all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese confermarne l'iscrizione all'Istituto Centrale per il sostentamento del clero all'atto di approvazione della Convenzione, indicando la data di decorrenza della Convenzione.

b. *Per i presbiteri accolti "per motivi di studio"*

- I titolari della *Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti dai territori di missione per motivi di studio* o della *Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani in stato di necessità provenienti da territori non di missione per motivi di studio*, non svolgendo a tempo pieno servizio pastorale in favore delle diocesi italiane, non hanno titolo per essere inseriti nel sistema di sostentamento del clero.
- Il loro sostentamento è garantito contestualmente:
 - da fondi assicurati dalla diocesi inviante o da altri soggetti sotto forma di "borsa di studio" o simili;
 - da quanto la diocesi che accoglie può mettere a disposizione (vitto, alloggio, intenzioni di Ss. Messe, ecc.);
 - dal contributo a titolo di rimborso-spese per il servizio pastorale, assicurato semestralmente dalla CEI alla diocesi che accoglie sulla base della documentazione da essa fornita;
 - il contributo della CEI copre anche per le spese relative all'iscrizione del sacerdote studente al Servizio Sanitario Nazionale.

Roma, 10 maggio 2010